

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l’Italia responsabile di aver violato l’art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato – già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 – dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all’Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l’identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l’Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l’Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l’insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell’aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all’obbligo di recupero), senza accettare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall’Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponiva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecunaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni – per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’ Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 260 TFUE, onde chiedere l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l’opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell’01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE – affinchè l’inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell’Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell’importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall’adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell’effetto negativo dell’irrogazione di sanzioni da parte di quest’ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2284	Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2286 — ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea lamenta la violazione di alcune norme delle Direttive n.ri 2009/72/CE e 2009/73/CE (inerenti, rispettivamente, al mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e costituenti il c.d. “terzo pacchetto energia”), nonché dei Regolamenti n.ri 714/2009 e 715/2009 (sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri sia dell’energia elettrica sia del gas naturale). Infatti, alcune disposizioni della legislazione italiana contrasterebbero con le succitate norme UE. In primo luogo: l’art. 36, co. 1, del D. Lgs. n. 93/2011 istituisce in Italia un unico “gestore del sistema di trasmissione” (GST), individuato nella società concessionaria “Terna”. Questa, ai sensi dell’art. 3, lett. b), punto ii), del Decreto 22/06/1999, è quindi competente, in esclusiva, anche per gli interconnettori con altri Stati UE (in quanto gli stessi rappresentano articolazioni del predetto “sistema di trasmissione”). Tale situazione contrasterebbe con l’art. 10 della Dir.va 2009/72/CE, che non pone limiti al numero dei GST presenti in ciascuno Stato UE, purché in possesso dei requisiti necessari. Oltre che con il predetto art. 10, il monopolio esercitato da Terna contrasterebbe con lo scopo generale della citata Dir. 2009/72/CE, che è quello di aprire i singoli mercati nazionali del gas e dell’energia elettrica alla concorrenza interna ed esterna. Peraltro, ne risulterebbe violati anche l’art. 49 TFUE sul riconoscimento della “libertà di stabilimento” delle imprese - in quanto tale monopolio impedirebbe ad altri imprenditori, italiani e transfrontalieri, di istituire in Italia analoghe imprese “di gestione” - e l’art. 63 TFUE sulla “libera circolazione dei capitali”, in quanto la costituzione di “interconnettori” dell’energia elettrica rappresenta, sotto un certo profilo, anche una forma di investimento di capitali. In secondo luogo, la Commissione lamenta la non sufficiente autonomia dell’Autorità cui compete la “regolamentazione” dei mercati in oggetto. L’organizzazione di tale ANR (Autorità Nazionale di Regolamentazione), infatti, sarebbe improntata, in Italia, al modello disegnato dal “secondo” pacchetto energia, il quale è stato tuttavia superato dal “terzo” “pacchetto energia”, cioè dalle Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE di cui si tratta. Infatti, l’art. 35, par. fi 4 e 5 della Dir. 2009/72/CE, nonché l’art. 39, par. fi 4 e 5 della Dir. 2009/73/CE, potenziano i requisiti di autonomia richiesti alla succitata ANR. Inoltre, l’art. 41, par. 6, lett. b), della Dir. 2009/73/CE attribuisce ad essa ANR la definizione dei termini e delle condizioni che i Gestori debbono osservare in relazione ai “servizi di bilanciamento” nel settore del gas: tale compito deve essere esercitata dall’ANR in autonomia rispetto a qualsiasi soggetto pubblico o privato (art. 39, par. 4, lett. b, della Dir. 2009/73/CE). Per converso, in Italia l’ANR è deputata - dall’art. 32, co.1°, del D. Lgs 93/2011 – a disciplinare il bilanciamento “sulla base degli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico”, risultando pertanto soggetta ad indebite interferenze governative. Nel settore dell’energia elettrica, poi, l’“assegnazione delle capacità” è attribuita al Ministro dello Sviluppo economico (art. 37, co. 3°, del D. Lgs 93/2011), laddove dovrebbe essere prerogativa della relativa ANR.

Stato della Procedura

Il 2/03/15 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, è stato introdotto l’art. 26 della Legge europea 2014 (Legge 29/07/15, n. 115).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2284 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleto recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 28 della Direttiva 2012/27/UE, volta a rendere più efficiente lo sfruttamento dell’energia. Detto articolo impone che la stessa Direttiva venga recepita nella sua interezza, da tutti gli Stati UE, entro termini già scaduti al momento dell’invio della presente messa in mora. L’Italia ha comunicato di avere recepito detta Direttiva con il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Tuttavia, la Commissione ritiene che tale Decreto non recepirebbe tutti gli articoli della Direttiva e, segnatamente: l’art. 2, 1° co, recante la definizione di “audit energetico”; l’art. 2, punti 29 e 45, recanti le definizioni, rispettivamente, di “sistema di trasmissione” (dell’energia) e di “aggregatore”; l’art. 7, par. 8 e 10, i quali, posto che ogni Stato UE deve introdurre regimi “obbligatori” di efficienza energetica, obbligano determinati soggetti privati e pubblici a: 1) pubblicare annualmente i dati sui risparmi energetici realizzati; 2) stimare tali risparmi in modo trasparente e in base ai criteri di cui all’allegato V punti 1, 2 e 3; 3) produrre e rendere pubblicamente accessibile una relazione annuale su tali risparmi; 4) istituire sistemi di controllo “indipendenti” di una parte significativa delle misure volte a migliorare l’efficienza energetica; l’art. 7, par. 12 di essa Direttiva, che vieta - laddove l’impatto delle misure politiche di efficientamento energetico si sovrapponga a quello delle misure individuali - di conteggiare due volte i risparmi energetici; l’art. 8, par. 1, co. 4°, che vieta di includere clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell’audit energetico ad un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato; l’art. 8, par. 1, co. 5°, che obbliga ad organizzare l’accesso, al mercato dei prestatori di servizi energetici, secondo criteri trasparenti e non discriminatori; l’art. 9, par. 1, secondo il quale le Autorità responsabili per il gas, l’energia elettrica e l’acqua per uso domestico, devono definire le modalità per dotare i clienti finali di contatori individuali; l’art. 10, par. 2, co. 1°, il quale impone che i contatori consentano informazioni sulla fatturazione e basate sul consumo effettivo; l’art. 11, par. 2, che impone che la ripartizione dei costi avvenga a titolo gratuito; l’art. 15, par. 2, lett. b), che obbliga all’adozione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture e alla predisposizione di un calendario di attuazione delle medesime; l’art. 15, par. 5, lett. re a) e b), che obbliga i gestori del sistema di trasmissione e distribuzione a trasmettere e distribuire l’energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, nonché a garantire l’accesso alla relativa rete; l’art. 15, par. 6, che obbliga gli Stati UE a garantire che i predetti “gestori” possano offrire servizi di bilanciamento; l’art. 16, par. 2 e 3, che obbliga a rendere trasparenti per i consumatori, e affidabili, i regimi di efficientamento energetico; l’art. 17, par. 2, che impone agli operatori del mercato energetico di informare i consumatori; l’art. 18, par. 1, recante norme sulla promozione del mercato energetico e sull’incoraggiamento dell’accesso, allo stesso, delle PMI; l’art. 19, par. 1, che impone di adottare misure volte a rimuovere gli ostacoli normativi alla promozione dell’efficienza energetica; l’art. 20, par. 1, che incoraggia la molteplicità delle fonti di finanziamento delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica; l’art. 21, gli Allegati I, II, III, lett. d) e f), e VII, punto 1.3.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2003/2246	Sovraprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

“Imposta di registro sull’acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18, e 49 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla “nazionalità”, mentre l’art. 49 conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di stabilire una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest’ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all’art. 2, che debbono essere “registrati” (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica “TARIFFA”, fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l’immobile acquistato sia una casa di abitazione “non di lusso”, ricorrendo talune condizioni (relative all’acquisto della c.d. “prima casa”), l’imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l’immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l’acquirente, o che quest’ultimo, entro 18 mesi dall’acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all’acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all’estero, può ugualmente godere dell’imposta di registro al 3% sull’acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all’estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all’estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E’ evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all’estero, acquisti la sua “prima casa” in Italia, stante l’assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest’ultimo rispetto all’italiano migrante all’estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento “differenziato” applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, — considerando l’acquisto della proprietà immobiliare una forma di “stabilimento” (sic!) — la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della “libertà di stabilimento” di cui all’art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori “interni” a tale Stato e per quelli “transfrontalieri”. L’Italia, tuttavia, ha rilevato che i succitati principi egualitari operano solo in rapporto a fattispecie “oggettivamente comparabili” e non, come nel caso concreto, a situazioni le quali, per le considerazioni sopra svolte, appaiono assolutamente eterogenee.

Stato della Procedura

Il 9 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell’ambito dei beneficiari dell’agevolazione sull’imposta di registro al 2% per l’acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE**

“Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull’IVA. Questa colpisce tutti gli operatori economici cedenti un “bene” o eroganti un “servizio” dietro corrispettivo. Di fatto, aumentandone il prezzo di un pari importo, il cedente/prestatore “scarica” l’IVA sul cessionario del bene/destinatario del servizio. Ora, se l’operatore che si rende acquirente del bene o fruitore del servizio, sul quale è stata scaricata l’IVA, a sua volta cede beni o presta servizi dietro corrispettivo, si trova gravato di un proprio debito IVA: quindi, se i beni e/o i servizi acquistati sono strumentali alla sua attività di cessione beni/ prestazione di servizi, il medesimo operatore può “detrarre”, dal proprio debito IVA, l’IVA che gli è stata “scaricata” dal soggetto da cui ha acquistato gli stessi beni/servizi “strumentali” (c.d. IVA “a credito”). Se, poi, l’IVA “a credito” è superiore all’IVA a debito, l’art. 183 della succitata Dir. 2006/112/CE consente al contribuente, se non sceglie di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, di ottenerne il “rimborso”. Sul punto, la Corte di Giustizia ha stabilito che, per tutti i contribuenti titolari di IVA a credito, il rimborso suddetto debba avvenire non oltre tre mesi dal momento in cui nasce il relativo diritto. Per questo, è stata censurata la normativa italiana (artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633), la quale attribuisce il diritto, ad ottenere tale rimborso necessariamente entro detto termine trimestrale, solo ed esclusivamente ai contribuenti i quali prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale (a garanzia dell’eventuale restituzione dei rimborsi) ovvero siano “virtuosi”, cioè muniti di requisiti specifici.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l’art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato modificato l’art. 38 bis del D.P.R 633/1972. E’ in preparazione una bozza di norma la quale, ai contribuenti tenuti a prestare una cauzione o una fideiussione a garanzia dell’eventuale restituzione del rimborso IVA, concederebbe un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie, che si prevede di fissare allo 0,15% dell’importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell’IVA. Al fine di una stima prudenziale dell’indennizzo proposto, pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia, di cui all’art. 38 bis del Decreto IVA, sono stati presi in considerazione i quadri VX e VY della dichiarazione IVA (quadro in cui si chiede il rimborso), sono stati esclusi i contribuenti virtuosi (i quali non devono prestare garanzia) e selezionati quelli che hanno chiesto rimborsi per un valore superiore ad € 15.000 (valore oltre il quale è necessario prestare la garanzia). Sono risultati 15.744 contribuenti che hanno richiesto rimborsi per un totale di 4.973.925.354 Euro. Considerando che la polizza fideiussoria, richiesta dall’Amministrazione finanziaria, deve coprire solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, si è assunto che il valore massimo delle fideiussioni sia pari al 90% dei crediti richiesti. Il costo totale dell’indennizzo, pertanto, è valutabile in circa 6,7 milioni di Euro per ciascun anno di garanzia.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

“Perdita di risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l’art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l’Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati “pieni” e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così “accertata”, tale obbligazione veniva iscritta nell’apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L’11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l’accertamento dell’obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L’Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l’obbligazione doganale solo dopo averla “accertata” - l’Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell’“accertamento” sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l’Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l’obbligazione doganale, nell’incertezza dell’esistenza e dell’importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell’art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di “forza maggiore” (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l’accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l’istruttoria, eseguita al riguardo dall’Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, quest’ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L’obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 85, 86, 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l’art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L’IVA è un’imposta che si calcola applicando un’”aliquota” ad una “base imponibile”, fornita dal corrispettivo in cambio del quale un “bene” viene ceduto o un “servizio” viene eseguito. L’art. 86 stabilisce che, quando un bene venga ceduto in uno Stato UE, nel quale sia stato importato da uno stato extraUE (c.d. Stato “terzo”), la base imponibile dell’IVA comprenda, oltre al corrispettivo dei beni importati, anche le “spese accessorie” come quelle inerenti al “trasporto” dello stesso bene. Nel caso testé descritto, l’IVA può essere pagata dall’importatore subito all’ingresso nello Stato UE (cioè alla “dogana”). Se ciò effettivamente accade, l’art. 144 della già citata Dir. 2006/112/CE – il quale stabilisce che in generale i servizi di trasporto di un bene sono soggetti ad una tassazione IVA ulteriore e distinta rispetto a quella relativa alla cessione del bene medesimo – viene a subire un’eccezione: infatti, nel caso di specie è disposto che i suddetti servizi di trasporto vadano esenti dall’IVA stessa, in quanto già valutati nel calcolo dell’IVA incidente sulla cessione del bene importato e pagata alla dogana. Ora: l’art. 143 della stessa Direttiva, in combinazione con l’art. 23 della Dir. 2009/132/CE e con l’art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che le importazioni nella UE, da paesi terzi, di beni di valore non superiore ad € 10 (innalzabile fino a € 22 dallo Stato UE) o facenti oggetto di piccole spedizioni prive di carattere non commerciale, siano esenti da IVA, per cui i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni, dovrebbero di conseguenza essere anch’essi, in ogni caso, esenti da IVA. In Italia, invece, gli stessi servizi di trasporto – accessori alle importazioni dei beni di modesto valore come sopra individuati – non sono sempre esentati dall’IVA, ma lo divengono solo ove la stessa, su di essi, venga pagata alla Dogana. Ciò in ragione di un’interpretazione, sia amministrativa che giudiziaria, del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l’art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20/11/2013 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE. L’art. 12 della Legge 29 luglio 2015 (Legge europea 2014) ha previsto la modifica dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 e l’emanazione di un Decreto MEF, attualmente in dirittura di arrivo, modificativo del Decreto del Ministro delle Finanze n. 489/1997, con i quali si estendono ai servizi di trasporto, accessori alle spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile, la franchigia da IVA.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa al Regolamento del 5 dicembre 1997, n. 489 recante norme in tema di franchigie fiscali, in merito agli articoli riguardanti le piccole spedizioni a carattere non commerciale e le spedizioni di valore trascurabile di cui alle Direttive comunitarie 2006/79/CE e 2009/132/CE, l’attuale franchigia IVA all’importazione si applica anche alle relative spese accessorie a prescindere dal loro ammontare. Al riguardo, alla luce dei dati forniti dall’Agenzia delle dogane, la quasi totalità dell’ammontare dell’IVA riscossa deriva da operazioni di importazione effettuate da soggetti intermedi, mentre le operazioni fatte da soggetti privati sono di non rilevante ammontare. La relativa perdita di gettito è quindi di trascurabile entità.

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all'accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all'importo dell'accisa, nei suoi confronti. L'art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l'art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell'accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D'altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull'acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l'accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell’art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l’aver messo fuori campo operazioni che tuttavia avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l’eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all’articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all’articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell’evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica.

Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Particolarmenente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all’atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell’art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l’art. 10, comma 2, del Decreto IVA.

La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui:

- a) limita l’esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone);
- b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l’esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un’attività esente);
- c) non subordina l’esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L’Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell’applicazione concreta dell’esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento di gettito al momento non quantificabile.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Soprapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “soprapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “soprapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.